

PA-UfM



AP-UpM

PARLIAMENTARY ASSEMBLY– UNION FOR THE MEDITERRANEAN

ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE – UNION POUR LA MEDITERRANEE

الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE
DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO**

come approvato dalla Plenaria il 1 maggio 2017

(traduzione aggiornata al 18 aprile 2018)

Articolo 1

Natura e obiettivi

1. L'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo ("AP-UpM") è l'istituzione parlamentare del processo di Barcellona dotata di potere consultivo e basata sulla dichiarazione di Barcellona. Essa contribuisce a rafforzare la visibilità e la trasparenza del processo e, di conseguenza, ad avvicinare il partenariato euromediterraneo agli interessi e alle aspettative dei cittadini.
2. L'Assemblea mira a offrire sostegno, dare impulso e contribuire a livello parlamentare al consolidamento e allo sviluppo del processo di Barcellona. Essa tiene dibattiti pubblici su questioni inerenti al processo di Barcellona, in particolare, e su tutti i problemi di interesse comune che riguardano i paesi che ne fanno parte.
3. La partecipazione all'Assemblea è volontaria ed essa mantiene sempre uno spirito di apertura rispetto alla partecipazione ai suoi lavori. I seggi che eventualmente non sono occupati rimangono a disposizione dei parlamenti cui sono stati assegnati.

Articolo 2

Composizione

1. I membri dell'Assemblea sono parlamentari nominati dai parlamenti dei paesi parte del processo di Barcellona, nonché dal Parlamento europeo.
2. L'Assemblea è composta di 280 membri, 132 dei quali provenienti dall'Unione europea (83 membri dei 28 parlamenti nazionali dell'UE, sulla base di un'equa rappresentanza di 3 membri per ogni parlamento nazionale dell'UE, ad eccezione della delegazione del Regno Unito che ha un membro in meno, e 49 membri del Parlamento europeo), 8 membri dei parlamenti dei paesi europei mediterranei e partner dell'UE (2 membri per ciascuna delegazione di Albania, Bosnia-Erzegovina, Principato di Monaco e Montenegro), 130 membri dei dieci parlamenti mediterranei partner fondatori, sulla base di un'equa rappresentanza, e 10 membri del Parlamento della Mauritania.
I delegati sono designati, ove possibile, per un periodo minimo di un anno.
3. L'Assemblea si compone di delegazioni inviate da ciascun parlamento nazionale e dal Parlamento europeo.
4. I parlamenti nazionali si impegnano a garantire la rappresentanza delle donne parlamentari nella propria delegazione, conformemente alle disposizioni giuridiche di ciascun paese.

Articolo 3

Competenze

1. L'Assemblea può pronunciarsi su tutti gli aspetti del partenariato euromediterraneo. Essa controlla l'applicazione degli accordi d'associazione euromediterranei e adotta risoluzioni o formula raccomandazioni alla Conferenza ministeriale in vista della realizzazione degli obiettivi del partenariato euromediterraneo. Su richiesta della Conferenza ministeriale, emette pareri, proponendo, se del caso, l'adozione di misure opportune per ciascuno dei tre settori del processo di Barcellona.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea non hanno carattere giuridicamente vincolante.
3. Su proposta dell'Ufficio di presidenza, l'Assemblea può decidere di inviare delegazioni ad-hoc.
4. L'Assemblea adotta un Regolamento finanziario che stabilisce le norme fondamentali che disciplinano la stesura e l'esecuzione del bilancio di esercizio.
5. L'Assemblea esamina, nella riunione plenaria che segue la chiusura dei conti, i rapporti sull'esecuzione del bilancio e concede il discarico al Segretario Generale e al Contabile per la loro gestione.

Articolo 4

Presidenza e Ufficio di presidenza

1. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea è composto di quattro membri, due nominati dai parlamenti dei paesi mediterranei partner dell'Unione europea, uno nominato dai parlamenti nazionali dell'UE e uno dal Parlamento europeo.
2. Tali nomine, compreso l'ordine di rotazione dei membri, sono soggette all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il mandato dei membri dell'Ufficio di presidenza è di quattro anni; non è rinnovabile ed è incompatibile con la carica di membro di un governo. In caso di dimissioni o di cessazione delle funzioni di uno dei suoi membri, il membro sostituito è nominato per il restante periodo del mandato.
4. L'Assemblea è presieduta da uno dei membri dell'Ufficio di presidenza a rotazione e su base annuale, garantendo quindi la parità e l'alternanza delle presidenze nord-sud. Gli altri tre membri dell'Ufficio di presidenza rivestono la carica di vicepresidenti.
5. L'Ufficio di presidenza è responsabile del coordinamento dei lavori dell'Assemblea. È l'organo responsabile di rappresentare l'Assemblea per le questioni riguardanti le relazioni con le altre istituzioni.
6. L'Ufficio di presidenza, a seguito di una decisione dell'Assemblea di inviare una

delegazione ad-hoc, ne stabilisce la costituzione, la composizione, il mandato e l'obbligo di riferire.

In casi urgenti, dette decisioni possono essere adottate dall'Ufficio di presidenza di propria iniziativa.

7. L'Ufficio di presidenza adotta il progetto di bilancio annuale che sottopone al Gruppo di lavoro sul finanziamento dell'Assemblea e la revisione del Regolamento dell'AP-UpM dopo aver ottenuto il consenso delle delegazioni dell'AP-UpM secondo la procedura di cui all'art. 21 del Regolamento finanziario.

Il progetto di bilancio preventivo è esecutivo ed è sottoposto all'Assemblea, la quale lo adotta in via definitiva nella seduta plenaria successiva, con decisione assunta conformemente all'art. 10.3

L'Assemblea può, se necessario, adottare norme dettagliate per l'attuazione del Regolamento finanziario di cui all'art. 3.4.

Articolo 5

Commissioni parlamentari

1. L'Assemblea si articola in cinque commissioni parlamentari incaricate di seguire i seguenti settori del partenariato euromediterraneo:
 - a) commissione politica, per la sicurezza e i diritti umani;
 - b) commissione per gli affari economici e finanziari, gli affari sociali e l'istruzione;
 - c) commissione per il miglioramento della qualità della vita, gli scambi tra le società civili e la cultura;
 - d) commissione per i diritti della donna nei paesi euromediterranei;
 - e) commissione per l'energia, l'ambiente e l'acqua.

Gli orientamenti per le riunioni delle commissioni parlamentari dell'AP-UpM sono definiti nell'Allegato 1. Detti orientamenti sono approvati dall'Ufficio di presidenza e allegati al Regolamento.

2. Le commissioni parlamentari sono composte di 56 membri, di cui 28 membri dei paesi mediterranei partner dell'UE e 28 membri europei (19 membri dei parlamenti nazionali dell'UE e 9 membri del Parlamento europeo).

Le 27 delegazioni dei parlamenti nazionali dell'UE che hanno 3 membri ciascuna possono esprimere interesse per 3 commissioni. La delegazione del Regno Unito e le 4 delegazioni dei parlamenti nazionali che non sono membri dell'UE possono esprimere interesse per 2 commissioni. Ogni delegazione europea può essere rappresentata da 1 solo membro per commissione. Il Parlamento europeo sottopone al Segretariato una proposta di distribuzione equilibrata dei propri membri tra le 5 commissioni. Le delegazioni dei paesi partner mediterranei sottopongono al Segretariato proposte di distribuzione equilibrata dei propri

membri tra le 5 commissioni.

Il Segretariato dell'Assemblea si adopera per soddisfare, nei limiti del possibile, le preferenze delle delegazioni. Cerca di fare in modo che ciascuna delegazione nazionale europea sia rappresentata in almeno una commissione di sua preferenza. Per quanto riguarda i membri del Parlamento europeo e le delegazioni dei paesi partner mediterranei, il Segretariato assicura una distribuzione equilibrata delle rispettive delegazioni tra le 5 commissioni. I membri possono cambiare commissione a condizione che sia rispettato l'equilibrio tra le delegazioni e che trovino un membro della commissione in questione disponibile allo scambio. Il Segretariato deve essere informato del cambiamento.

Per garantire che tutte le delegazioni di ognuna delle due componenti dell'Assemblea, vale a dire la componente europea e la componente dei partner mediterranei, siano rappresentate in una commissione permanente, le delegazioni possono nominare dei sostituti.

I sostituti permanenti, in rappresentanza degli assenti, possono partecipare e intervenire nelle riunioni delle commissioni. Tuttavia, sono autorizzati a votare soltanto se sono assenti i membri titolari della stessa parte costituente, segnatamente la componente dei paesi mediterranei partner dell'Unione europea e, in seno alla componente dell'Unione europea, i parlamenti nazionali dell'Unione europea e il Parlamento europeo. In caso di voto in sostituzione di un membro titolare di un'altra delegazione della stessa componente, la delegazione sostituita deve accordare il proprio consenso prima della votazione. Il numero di voti espressi da ognuna delle tre componenti, ossia partner mediterranei, parlamenti nazionali dell'UE e Parlamento europeo, non deve superare il numero totale di membri titolari di ognuna di esse per la rispettiva commissione.

3. Ciascuna commissione parlamentare elegge tra i suoi membri un presidente e tre vicepresidenti, secondo il criterio stabilito all'articolo 4.1, e conformemente alla struttura approvata dalla plenaria su proposta dell'Ufficio di presidenza; il loro mandato ha, in linea di principio, una durata di due anni. Il mandato di presidente di commissione e di vicepresidente non è compatibile con la carica di Presidente dell'Assemblea.

Le commissioni nominano relatori su temi specifici del loro ordine del giorno. I relatori riferiscono alla commissione interessata.

Le commissioni esaminano le questioni e i documenti trasmessi loro dall'Assemblea.

4. Ciascuna commissione parlamentare si riunisce almeno una volta all'anno.
5. Le commissioni possono riunirsi nei periodi intercorrenti tra le sessioni dell'Assemblea.

Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3 e dell'articolo 10, paragrafi 2, 3, 4 si applicano anche alle riunioni delle commissioni.

6. L'Assemblea può decidere di istituire, se del caso, commissioni ad hoc. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea decide in merito alla loro composizione e alla presidenza, garantendo l'equilibrio e la parità fra le due componenti.

Articolo 6

Delegazioni ad-hoc

1. L'Ufficio di presidenza istituisce, su decisione dell'Assemblea plenaria oppure, in caso di urgenza, di propria iniziativa, una o più delegazioni ad-hoc e ne stabilisce natura, durata, numero dei membri, composizione, mandato e obbligo di riferire.
2. Nell'adottare tali decisioni, l'Ufficio di presidenza tiene in considerazione e cerca di garantire il rispetto dei principi del processo di Barcellona, in particolare l'equilibrio tra Nord e Sud del Mediterraneo, l'adeguata rappresentanza delle tre componenti dell'Assemblea, la comprensione reciproca e la trasparenza, senza esclusioni preliminari e assicurando una totale imparzialità.
L'Ufficio di presidenza nomina inoltre il capo della delegazione.
3. Conformemente alle sue competenze, la delegazione presenta il suo programma di lavoro all'Ufficio di presidenza per approvazione.

L'Ufficio di presidenza, in caso di necessità, può altresì introdurre ulteriori disposizioni che consentano alla delegazione di svolgere il proprio mandato.
4. Le spese di viaggio dei membri di tali delegazioni sono a carico dei rispettivi parlamenti nazionali.
5. Il capo della delegazione elabora una relazione sull'attività e i risultati della stessa, la presenta all'Ufficio di presidenza dell'AP-UpM e, in seguito, all'Assemblea.

Articolo 7

Relazioni con la Conferenza euromediterranea dei ministri degli Affari esteri e la Commissione europea

1. Il ruolo dell'Assemblea è complementare alle altre istituzioni del processo di Barcellona.
2. I rappresentanti nominati dalla Conferenza euromediterranea dei ministri degli Affari esteri e dalla Commissione europea partecipano alle riunioni dell'Assemblea e hanno diritto di parola.

Articolo 8

Osservatori e invitati

1. **Osservatori**
Lo status di osservatore permanente alle riunioni dell'Assemblea può essere concesso da quest'ultima, su proposta dell'Ufficio di presidenza e conformemente al disposto dell'articolo 10.3 del presente Regolamento:
 - ai rappresentanti dei parlamenti nazionali dei paesi della regione mediterranea che non

- sono membri dell'UE e che non hanno aderito al processo di Barcellona;
 - ai rappresentanti dei parlamenti nazionali che non sono di un paese del Mediterraneo, ma che sono paesi candidati, purché l'Unione europea abbia ufficialmente avviato le discussioni e i negoziati con il paese interessato in vista della sua adesione all'Unione europea;
 - agli organi consultivi istituzionali e agli organi finanziari dell'Unione per il Mediterraneo;
 - alle Assemblee interparlamentari a carattere regionale di vari Stati membri dell'Unione per il Mediterraneo che ne facciano richiesta.
2. Gli osservatori permanenti hanno diritto di parola. Possono prendere la parola esclusivamente a discrezione del Presidente in base al tempo di parola, onde garantire il regolare svolgimento della riunione.
3. **Invitati**
Altre organizzazioni possono ugualmente essere invitate dall'Ufficio di presidenza a una riunione dell'Assemblea.

Gli invitati che siedono in Assemblea non possono prendere la parola, a meno che non siano invitati a farlo dal Presidente.

Articolo 9

Svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche salvo decisione contraria.
2. I membri dell'Assemblea possono prendere la parola previa autorizzazione del presidente di seduta.
3. Il presidente di seduta apre, sospende e toglie le riunioni, assicura il rispetto del presente Regolamento, mantiene l'ordine, concede la parola, limita il tempo di parola, pone in votazione le questioni, annuncia i risultati delle votazioni e dichiara chiusa la riunione. D'accordo con i membri dell'Ufficio di presidenza, egli delibera in merito a eventuali questioni che sorgono durante le riunioni e che non sono disciplinate dal presente Regolamento.

Articolo 10

Discussioni e adozione di decisioni

1. L'Assemblea può adottare risoluzioni e formulare raccomandazioni pertinenti all'Unione per il Mediterraneo che vengono sottoposte alla Conferenza ministeriale euromediterranea, nonché al Consiglio dell'Unione europea, alla Commissione europea e al Servizio Europeo di Azione Esterna.
2. Gli emendamenti a un testo sottoposto a discussione e approvazione da parte dell'Assemblea vengono presentati per iscritto entro un termine comunicato dal presidente di seduta.

Ogni emendamento può essere relativo a un solo paragrafo. Non sono ricevibili emendamenti il cui contenuto non ha un rapporto diretto con il testo che tendono a modificare. Un emendamento decade se contraddittorio.

- a) Gli emendamenti hanno la priorità rispetto al testo cui si riferiscono e sono posti in votazione prima di quest'ultimo.
- b) Se due o più emendamenti che concernono la stessa parte di un testo si escludono a vicenda, quello che si allontana di più dal testo originale ha la priorità ed è posto in votazione per primo. La sua approvazione determina la reiezione degli altri emendamenti. Se esso è respinto, è posto in votazione l'emendamento successivo in ordine di priorità e così via per ognuno degli emendamenti rimanenti. In caso di dubbio sulla priorità, è il Presidente a decidere. Qualora tutti gli emendamenti siano respinti, il testo originale è considerato approvato a meno che, entro il termine specificato, sia stata richiesta una votazione distinta.

Su richiesta di una commissione che ha approvato un testo all'unanimità, l'Ufficio di presidenza può decidere di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti in plenaria.

3. L'Assemblea decide all'unanimità e alla presenza di metà delle delegazioni più una delle due componenti, ovvero la parte europea e la parte dei paesi partner.

Qualora non sia possibile raggiungere l'unanimità, l'Assemblea prende le sue decisioni a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei voti dei membri presenti di ciascuna delle due sponde del Mediterraneo, alla presenza di almeno la metà dei membri più uno delle due componenti dell'Assemblea. Il presidente stabilisce siffatta presenza prima dell'inizio della votazione.

4. Ciascuna delegazione dispone di un numero di voti corrispondente al numero assegnatole e, nel corso della votazione, ha il diritto di esprimere riserve e/o di astenersi in modo costruttivo. In casi particolari si applica l'art. 14.3.

Articolo 11

Riunioni e ordini del giorno

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo prescelto dall'Assemblea plenaria. Devono essere previste misure specifiche nel caso in cui la riunione dell'Assemblea si tenga in un paese che non intrattiene relazioni diplomatiche ufficiali con uno dei paesi membri dell'Unione per il Mediterraneo e dell'Assemblea.
2. Il progetto di ordine del giorno è fissato dall'Ufficio di presidenza e approvato dall'Assemblea in seduta plenaria all'inizio dei suoi lavori.
3. Il progetto di ordine del giorno viene trasmesso dal Presidente ai parlamenti rappresentati in seno all'Assemblea almeno un mese prima dell'apertura della sessione plenaria.
4. Ciascuna delegazione può chiedere l'iscrizione di un punto aggiuntivo all'ordine del giorno.

L'Ufficio di presidenza propone all'Assemblea l'aggiunta di punti supplementari.

Articolo 12

Comitato di redazione e gruppi di lavoro

1. L'Assemblea può decidere di istituire un comitato di redazione responsabile dell'elaborazione di risoluzioni, raccomandazioni e pareri. I membri del comitato di redazione sono designati di comune accordo; esso comprende, da un lato, almeno cinque membri dei parlamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo, e, dall'altro, almeno cinque membri dei parlamenti dei paesi mediterranei che partecipano all'Unione per il Mediterraneo.
2. L'Ufficio di presidenza, dopo aver consultato i parlamenti rappresentati in seno all'Assemblea, può costituire gruppi di lavoro di cui stabilisce la composizione e le competenze. Tali gruppi di lavoro possono essere incaricati di elaborare progetti di relazione e di risoluzione per l'Assemblea, dopo l'approvazione dei testi in questione da parte delle commissioni competenti. Il numero dei gruppi di lavoro non è superiore a due all'anno. La seconda parte dell'articolo 5, paragrafo 5, si applica, *mutatis mutandis*, alle riunioni dei gruppi di lavoro.

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue ufficiali dell'Assemblea sono le lingue ufficiali dell'Unione europea nonché l'arabo, l'ebraico e il turco.
2. I documenti ufficiali approvati dall'Assemblea sono tradotti in tutte le lingue ufficiali dell'Assemblea.
3. I documenti di lavoro sono messi a disposizione dei membri in francese, inglese e arabo, in quanto lingue di lavoro, dal parlamento che organizza la riunione.

Il progetto di ordine del giorno, il programma, le relazioni e le risoluzioni o le dichiarazioni delle commissioni, il progetto di dichiarazione finale, il Regolamento e l'elenco dei partecipanti sono i soli documenti ufficiali dell'Assemblea e sono distribuiti all'atto della registrazione.

4. Nel corso dei dibattiti dell'Assemblea, l'interpretazione è garantita in otto lingue, comprese le lingue di lavoro, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14.6 del presente Regolamento in occasione delle riunioni dell'Assemblea che si tengono presso il Parlamento europeo.

Le riunioni delle commissioni parlamentari e, se del caso, dei gruppi di lavoro, si svolgono nelle suddette lingue di lavoro, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14.6 del presente Regolamento.

Articolo 14

Spese: finanziamento delle spese di organizzazione, partecipazione, interpretazione e traduzione

1. Le spese relative al funzionamento dell'Assemblea e alle sue attività sono coperte dal bilancio annuale dell'Assemblea, ad eccezione delle spese di viaggio e soggiorno dei membri.
2. Le condizioni che disciplinano la stesura e l'esecuzione del bilancio annuale sono stabilite nel Regolamento finanziario di cui all'art. 3.4
3. Qualora una delegazione non assolve ai propri obblighi finanziari nei confronti dell'Assemblea, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. una delegazione che dichiari esplicitamente di non essere disposta a versare il proprio contributo finanziario perde i propri poteri decisionali nonché il diritto di ricoprire incarichi di responsabilità all'interno di tutti gli organi dell'Assemblea;
 - b. una delegazione che sospenda il versamento del proprio contributo finanziario per un periodo superiore a 12 mesi perde i propri poteri decisionali nonché il diritto di ricoprire incarichi di responsabilità all'interno di tutti gli organi dell'Assemblea, a decorrere dalla decisione dell'Ufficio di presidenza, che delibera dopo aver concesso alla delegazione la possibilità di esporre le proprie motivazioni;
 - c. nel caso la delegazione coinvolta ricopra già incarichi di responsabilità, è sostituita da un'altra delegazione della medesima componente dell'Assemblea, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, sentiti i presidenti degli altri organi;
 - d. una delegazione che non versa il proprio contributo finanziario per due anni consecutivi può essere sospesa dall'Assemblea con decisione della Plenaria su proposta dell'Ufficio di presidenza.
4. Le spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti sono a carico dell'istituzione di appartenenza.
5. L'organizzazione e le spese d'interpretazione nelle lingue di lavoro dell'Assemblea sono sostenute da tutte le delegazioni.
6. I costi di traduzione dei documenti ufficiali approvati dall'Assemblea nelle lingue ufficiali dell'Unione europea sono a carico del Parlamento europeo. Della traduzione dei documenti in arabo, ebraico e turco sono responsabili i parlamenti in cui tali lingue sono utilizzate.
7. Ciascuna delegazione è responsabile della traduzione, in almeno due lingue di lavoro, dei documenti che trasmette.

Articolo 15

Segretariato

1. L'Ufficio di Presidenza e gli altri organi dell'Assemblea sono assistiti nella preparazione, il corretto svolgimento e il seguito dei lavori da un segretariato permanente, coordinato dalla Presidenza di turno. Il segretariato permanente è dotato di un Contabile. Il personale può essere distaccato dal Parlamento europeo, dai Parlamenti degli Stati membri o dal Servizio Europeo di Azione Esterna. La struttura e la sede del segretariato saranno definite e rese operative quanto prima e in ogni caso al più tardi entro il 1 gennaio 2018. Il Bureau allargato adotta le disposizioni necessarie per l'istituzione del Segretariato, raggiunte le opportune intese con la co-Presidenza dell'UpM
2. Le retribuzioni e altre spese del personale del segretariato sono a carico dei rispettivi parlamenti.
3. Il parlamento che ospita una sessione dell'Assemblea o una riunione di una delle sue commissioni fornisce assistenza nell'organizzazione di tali riunioni.
4. Le versioni tradotte delle relazioni sono inviate tempestivamente alle delegazioni prima della seduta plenaria.

Articolo 16

Modifiche del Regolamento

1. Ciascuna delegazione può proporre modifiche da apportare al presente Regolamento. Tali proposte di modifica vengono tradotte e trasmesse all'Ufficio di presidenza, che le sottopone alla successiva seduta plenaria.
2. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate all'unanimità.
3. Fatte salve eventuali deroghe, debitamente approvate dall'Assemblea, le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore in occasione della sessione successiva.